



Condizioni complementari (CC)

Edizione ottobre 2015

Assicurazione per impianti tecnici generali (ITG)

8129

Art. 1 **Oggetto dell'assicurazione**

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio per ogni oggetto, risultano coperti dall'assicurazione gli impianti tecnici o le macchine come da elenco separato per ogni oggetto assicurato (cose assicurate) dell'azienda dichiarata nell'assicurazione di base se sono installati e funzionanti nel luogo assicurato.

Art. 2 **Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura**

Risultano assicurati i danneggiamenti, le distruzioni e le perdite imprevisti e improvvisi di cose assicurate (cfr. art. 1 delle Condizioni complementari) di seguito elencati in modo esaustivo e come conseguenza di:

- Uso errato, goffaggine, negligenza e azioni dannose da parte di persone interne o esterne all'azienda;
- Scontro, urti, ribaltamento o cadute e affondamenti;
- Difetti costruttivi, nei materiali o di fabbricazione;
- Cortocircuito, sovracorrente o sovratensione;
- Effetto di corpi estranei;
- Malfunzionamento di attrezzature di misurazione, regolazione o sicurezza.

Art. 3 **Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni che sono una conseguenza diretta di:

- Influssi duraturi o prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come vetustà, usura, corrosione, putrefazione o risultanti dall'aver trascurato lavori di gestione e manutenzione;
- Quantità eccessiva di ruggine, fango o altri depositi.

▪

Non rientrano inoltre nella copertura assicurativa:

- Danni per i quali deve garantire ovvero di cui deve rispondere il produttore o il venditore per disposizione legale o contratto;
- Perdite da appropriazione indebita;
- Confisca da parte di organi statali;
- Danni durante test ed esperimenti nei quali viene superata la normale sollecitazione di una cosa assicurata e che erano o avrebbero dovuto essere noti al contraente dell'assicurazione ovvero all'avente diritto, a un suo rappresentante, organismo o alla direzione aziendale responsabile;
- Danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi;
- Danni causati da terremoto, eruzioni vulcaniche o modifiche della struttura atomica a meno che il contraente dell'assicurazione non dimostri che tali danni non sono correlati a tali eventi.

Art. 4 **Indennità**

Vengono risarcite sulla base delle somme assicurate concordate per gli oggetti assicurati:

- Le spese per il recupero delle cose colpite dal danno al fine del raggiungimento della condizione immediatamente precedente al sinistro, inclusi dazio, trasporto, smontaggio e rimontaggio (danno parziale);

- Il valore di risarcimento della cosa assicurata immediatamente prima del sinistro, se l'importo di recupero supera il valore venale oppure la cosa assicurata non può più essere ripristinata (danno totale);
- Spese di sgombero e salvataggio, che devono essere affrontate in conseguenza a un danno coperto da assicurazione, fino a un massimo del 5 % della somma assicurata per la cosa assicurata relativa all'oggetto.

Art. 5 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi aggiuntivi ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 6 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8129_03_I